ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Rosa Luxemburg
ISTITUTO PROFESSIONALE indirizzi SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOCIALE e SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO
LICEO ARTISTICO indirizzi GRAFICA e AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE - Sede Acquaviva
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA - Sede Casamassima

Acquaviva delle Fonti, 4 GIUGNO 2024

Ai Docenti
Al Dsga

COMUNICAZIONE N. 557

OGGETTO: ***Criteri di conduzione degli scrutini finali (del. n. 44 Collegio Docenti 15.05.2025)***

Si riporta qui di seguito quanto deliberato in riferimento all'oggetto, nella seduta del Collegio dei Docenti dello scorso 15 maggio (Del. n. 44)

A. VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E RELATIVE DEROGHE

In ottemperanza a quanto disposto dalla CM n. 20 del 4 marzo 2011, la deroga al limite minimo di presenze richiesto ad ogni studente per la validità della sua frequenza (75 % del monte ore individuale) sarà concessa solo in presenza dei seguenti criteri generali e delle fattispecie individuate dal Collegio:

a. gravi motivi di salute adeguatamente documentati (come da CM citata);
b. terapie e/o cure programmate (come da CM citata);
c. nei casi cui ai commi precedenti:
   i. la documentazione dovrà essere prodotta tempestivamente e comunque non oltre i 5 gg lavorativi dalla data di rientro a scuola: in caso contrario, non sarà presa in considerazione;
   ii. non saranno prese in considerazione assenze di breve durata (entro i 5 gg.);
d. "partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I." (come da CM citata).

<u>Come prevede la normativa vigente, l'applicazione di qualunque deroga è subordinata alla disponibilità di sufficienti elementi di valutazione</u>.

B. CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI

Il Consiglio di classe valuterà ciascuna situazione indipendentemente dal contesto generale e ciascuna/o alunna/o nella sua individualità e globalità; i presenti criteri sono definiti dal Collegio dei Docenti "al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe" (art. 4 OM 92/07).

1. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il secondo quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero anno

scolastico. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio del primo quadrimestre nonché dell'esito delle verifiche relative al recupero delle carenze del primo trimestre e ad eventuali iniziative di sostegno e a interventi di recupero, anche mediante lo studio individuale, precedentemente effettuati.

2. Gli alunni sono promossi in presenza di una generale positività degli esiti scolastici che si traduce in risultati sufficienti in tutte le materie e in una partecipazione pertinente e proficua al dialogo educativo.
3. In considerazione della valenza non solo oggettivamente misurativa e valutativa, ma anche didattica e formativa dei voti oltre che della loro incidenza sul credito scolastico, in presenza di prestazioni pienamente soddisfacenti e rispondenti agli obiettivi prefissati il Consiglio di classe, oltre ad utilizzare una più ampia gamma di voti, valuterà la possibilità di favorire il passaggio alla fascia di credito successiva.
4. In presenza di valutazioni negative il Consiglio di classe prenderà in considerazione non solo la sintesi numerica rappresentata dal voto, ma anche i giudizi analitici e quindi la scomposizione del voto nei criteri che lo hanno determinato in relazione agli obiettivi di apprendimento stabiliti in sede di dipartimento disciplinare e programmati dal Consiglio di classe.

Ciò permetterà al Consiglio di valutare la gravità o non gravità della insufficienza.

5. Al fine di deliberare la promozione o non promozione di alunni che presentino una o più insufficienze non gravi il Consiglio di classe esamina il circostanziato giudizio presentato in sede di scrutinio dall'insegnante e valuta collegialmente come fattori utili a determinare la decisione:

- l'assiduità della frequenza e della partecipazione alle attività didattiche;
- l'impegno, la motivazione, la partecipazione dimostrate durante il corso dell'anno;
- la progressione rispetto ai livelli di partenza;
- l'esito della frequenza di eventuali corsi di recupero;
- il conseguimento di risultati buoni/eccellenti in qualche materia;
- l'attitudine allo studio autonomo secondo la programmazione didattica;
- la presenza di capacità e abilità che consentono di colmare le lacune individuate;
- il curriculum scolastico;
- la valutazione conseguita negli scrutini del primo trimestre.

6. Sulla base dei criteri sopra definiti il consiglio di classe valuta la possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede agli adempimenti per la partecipazione degli studenti segnalati ai corsi di recupero estivi e alle verifiche finali prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno.
7. Tenuto conto della unitarietà didattico-formativa del biennio, nella valutazione delle classi prime, si terrà conto in particolare della dinamica del rendimento, se cioè l'alunno ha saputo migliorare rispetto ai livelli di partenza e della possibilità di una maturazione delle capacità nell'arco di tempo complessivo. In considerazione delle disposizioni sul diritto all'istruzione e sulla necessità di facilitare i passaggi tra i diversi tipi e indirizzi di studio (art. 4 c.6 DPR 275/'99), nella valutazione degli studenti che hanno scelto di passare ad altro percorso di studio, non saranno considerate determinanti le carenze nelle materie di indirizzo.
8. Le situazioni eccezionali di alunni in gravi difficoltà durante l'anno per vari motivi (disagi di carattere personale, familiare, di salute, etc., sicuramente accertati), qualora non sussistano le condizioni per il rinvio a prove suppletive prima dell'inizio delle lezioni dell'a.s. successivo, saranno discusse separatamente e con estrema attenzione. In ogni caso nel giudizio dovranno prevalere le considerazioni relative ai risultati di apprendimento.
9. Per quanto concerne *Valutazione intermedia degli apprendimenti nel biennio dei nuovi istituti professionali (D. Lgs. 61/2017)***,** si richiama la Delibera n. 39 del Collegio docenti 5/2023 (di seguito riportata).
10. Agli alunni per i quali è sospeso il giudizio nello scrutinio finale saranno comunicati attraverso il registro elettronico (scheda di carenza):
    - i contenuti riferiti alle lacune presenti nella disciplina che sarà oggetto di accertamento formale del superamento del debito formativo;
    - le modalità di recupero delle carenze segnalate: studio individuale o corsi di recupero estivi obbligatori;
    - la facoltà della famiglia, previa comunicazione alla scuola di optare per un'attività di recupero in forma privata;
    - le modalità e i tempi delle verifiche da effettuare prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico.
11. Gli studenti possono riportare nello scrutinio finale <u>al massimo tre insufficienze per la sospensione del giudizio</u>.

12. È stabilita in quattro decimi l'insufficienza grave; riportando anche una sola insufficienza grave allo scrutinio il consiglio di classe *può* motivatamente deliberare la non ammissione dello studente alla classe successiva.
13. Per gli studenti non ammessi alla classe successiva il consiglio di classe:

- approva le proposte di voto presentate dai singoli docenti;
- formula un giudizio globale che sintetizza i motivi della non ammissione alla classe successiva e che può contenere anche l'indicazione allo studente dell'opportunità di cambiare l'indirizzo di studi;
- approva i giudizi analitici nelle discipline valutate non sufficienti formulati dai singoli docenti. In caso di non promozione in sede di scrutinio per sospensione di giudizio (a settembre) tali giudizi saranno integrati con gli esiti delle verifiche finali.
- Nel prospetto dei voti dello scrutinio finale che verrà affisso all'albo della Scuola si indicherà semplicemente "Non ammesso", mentre la scuola metterà a disposizione della famiglia tutta la documentazione relativa ai punti a, b, c.
- Le famiglie il cui figlio/a non è stato/a ammesso/a alla classe successiva saranno contattate telefonicamente entro la mattina del giorno della pubblicazione ufficiale degli esiti dello scrutinio, che pertanto saranno esposti all'albo solo successivamente alla comunicazione.

Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA o BES certificati

- Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.
- Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

Valutazione del comportamento

Nella deliberazione del voto di comportamento si terrà conto dei criteri di valutazione riportati nel PTOF, così come della valutazione in Educazione civica, espressa dal consiglio di classe ai sensi della normativa vigente.

Valutazione di studenti con lievi carenze senza sospensione di giudizio

Nel caso di studenti con lievi carenze senza sospensione di giudizio, il consiglio di classe consegnerà alla famiglia una lettera nella quale verrà comunicata la particolare situazione. Nel dettaglio la lettera sarà compilata in formato cartaceo dai coordinatori e consegnata alla segreteria per l'inserimento nel fascicolo dell'alunno; il file inoltre sarà inviato dal coordinatore alla segreteria didattica che provvederà ad inviarlo per mail ai genitori dell'alunno. Il format della comunicazione viene allegato al presente verbale e ne è parte integrante (file Word *Comunicazione alla Famiglia*).

C. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

A) **Condizioni necessarie** per l'attribuzione del massimo punteggio della fascia di oscillazione individuata dalla media dei voti:

1) **voto di comportamento pari o superiore a 9 decimi** [*ai sensi dell'art. 15 c. 2-bis del D. Lgs. 62/2017 introdotto dall'art 1 c. 1 lett d) della legge 150/2024*];
2) **non aver superato un numero di assenze di 30 giorni nel corso dell'anno scolastico**; si potrà **derogare** al vincolo di questo criterio *solo su proposta del docente coordinatore di Classe e solo ed esclusivamente previa presentazione di certificazione ospedaliera attestante un ricovero di almeno 5 giorni*.

B) Agli studenti che hanno riportato nello scrutinio finale la **sospensione di giudizio**, in caso di ammissione all'anno successivo, si assegna il punteggio minimo della fascia di oscillazione.

C) Per gli **studenti ammessi nello scrutinio finale senza sospensione di giudizio** e la cui frequenza soddisfa la condizione del punto A), il credito viene attribuito secondo i criteri e le modalità di seguito descritte.

Gli indicatori che vengono considerati positivi ai fini dell'attribuzione del credito scolastico sono i seguenti:

1) partecipazione positiva alle attività di PCTO;
2) valutazione di livello ottimo/eccellente nell'IRC o nelle eventuali attività alternative; in caso di esonero dall'IRC senza opzione per attività alternative l'indicatore non sarà preso in considerazione;
3) eventuali competenze acquisite all'interno e all'esterno della scuola riconosciute congruenti con il PECUP e con il PTOF dal Consiglio di classe (ad esempio attività di volontariato, attività sportiva

agonistica presso società riconosciute dal CONI, certificazioni linguistiche e informatiche, attività lavorativa documentata);

4) partecipazione positiva (ovvero il superamento della prova finale di profitto) a progetti di ampliamento dell'offerta formativa per un numero di ore stabilito dal medesimo progetto (di norma il 75% delle ore, 70% per il PNRR).

Dopo aver individuato gli elementi considerati positivi, il consiglio di classe assegnerà il credito scolastico nella seguente misura:

- **se la media dei voti è inferiore è inferiore alla media di fascia (es. 7,30), per assegnare il credito massimo della fascia occorrono 2 elementi positivi su 4**;
- **se la media dei voti è maggiore o uguale alla media di fascia (es. 7,50, 8,60), per assegnare il credito massimo della fascia è sufficiente un elemento positivo su 4**.

Per ciascuno studente la deliberazione del consiglio di classe dovrà specificare se avvenuta all'unanimità o a maggioranza. In quest'ultimo caso le dichiarazioni contrarie e le relative motivazioni sono riportate nel verbale dello scrutinio.

In relazione al punto C)4), i docenti tutor dei progetti finanziati con il PNRR ricaveranno dalla piattaforma di gestione i dati relativi alla frequenza degli studenti, in modo da poter attestare la partecipazioni di quelli di loro che hanno frequentato almeno il 70% delle ore previste.

D. VALUTAZIONE INTERMEDIA DEGLI APPRENDIMENTI NEL BIENNIO DEI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI (DL. 61/2017)

In ottemperanza a quanto disposto dalla nota del MIUR prot. 11981 del 4/6/2019, *Nuovi percorsi di Istruzione professionale ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 - Valutazione intermedia degli apprendimenti nel biennio - Indicazioni per gli scrutini dall'anno scolastico 2018/2019*, e considerata la Del. n. 39 del Collegio dei Docenti n. 5 del 20/01/2023, detta valutazione intermedia (i. e. al termine del I anno di corso) osserverà i seguenti criteri

a) Lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti. In tale ipotesi lo studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato.

b) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio, in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di attuare un passaggio o di conseguire anche la qualifica IeFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione, ecc.). In tal caso lo studente è ammesso alla classe successiva e il P.F.I. potrà essere modificato anche all'inizio dell'anno scolastico successivo.

c) Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso il Consiglio di classe delibera che lo studente è ammesso con revisione del P.F.I. alla classe successiva, prevedendo per tempo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui:

i. partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei);

ii. partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola durante i mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate.

Ove ne ricorrano le condizioni, il Consiglio di classe potrà adottare i necessari ulteriori adattamenti del P.F.I.

d) Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente è dichiarato non ammesso all'annualità successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.

e) Lo studente ha riportato ***insufficienze gravi (voto ≤ 4) in 5 o più discipline***, alla fine del primo periodo scolastico coincidente con il primo anno, tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso ***lo studente è dichiarato non ammesso al secondo anno e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno***. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.

E. AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

Per l'ammissione agli Esami di Stato si osserveranno le disposizioni vigenti di seguito riportate:

a) frequenza di almeno il 75 % del monte ore individuale;
b) svolgimento delle prove Invalsi;
c) votazione non inferiore a sei/decimi in tutte le discipline tranne una (nel qual caso, tuttavia, è richiesta al Consiglio di classe la motivazione della deroga);
d) non è prevista per il corrente a.s. (a seguito di deroga) la frequenza di un monte ore minimo per le attività di Pcto.

Istituzione Secondaria Superiore "R. Luxemburg" - Acquaviva (BA) -

Il Dirigente Scolastico
Prof. Rocco Fazio
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. N. 93/1993)